PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OSSIGENO MEDICINALE AIC COMPRESSO IN BOMBOLE PER EMERGENZA COVID-19 - ID GARA: 8207325

PROCESSO VERBALE - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi n. 863 del 03/08/2021, questa Amministrazione ha deliberato l'espletamento di ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b), della L. 120/2020, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, di cui all'art. 63 del Codice, avente ad oggetto la fornitura di OSSIGENO MEDICINALE AIC COMPRESSO IN BOMBOLE PER EMERGENZA COVID-19, con importo presunto massimo di 142.020,00 €, da aggiudicare con il criterio del MINOR PREZZO, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ad essere destinatari della successiva Lettera di Invito a presentare offerta – CIG 881820227F;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il **02/09/2021**, alle ore **12:00**;
- la prima seduta pubblica di verifica delle offerte pervenute è stata fissata per il giorno **02/09/2021** ore **16:30**;
- la procedura di gara è gestita tramite piattaforma di e-procurement www.soresa.it, con nr. di registro di sistema PI054651-21 del 03/08/2021;
- allo spirare del termine perentorio di cui sopra sono state presentate, tramite la piattaforma SIAPS, le seguenti offerte:

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	REGISTRO DI SISTEMA	DATA RICEZIONE
RTI S.I.A.D. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - Nippon Gases Pharma S.r.l.	00209070168	PI057606-21	31/08/2021 16:05:02

TANTO PREMESSO

Il RUP ha proceduto, in seduta pubblica virtuale (link https://meet.google.com/muq-phsg-ccz comunicato ai singoli partecipanti), allo scadere della data e a partire dalle ore 16:30 all'apertura delle offerte e alla constatazione della offerte ricevute.
Terminata tale attività, i lavori sono proseguiti in seduta riservata.
Come previsto al par. 15 del Disciplinare di gara, il RUP procede a verificare la conformità della documentazione amministrativa. L'esito delle valutazioni è di seguito riportato.

RAGIONE SOCIALE	ESITO VALUTAZIONE
RTI S.I.A.D. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - Nippon Gases Pharma S.r.l.	La documentazione presentata è completa e corretta. **Il concorrente è ammesso al prosieguo.** **In particolare** dall'esame del DGUE prodotto dell'Operatore Nippon Gases Pharma, si rileva che il concorrente ha dichiarato che, nei confronti della Ossigas S.r.l, l'AGCM, in data 19.1.2017 ha notificato un provvedimento di condanna ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione a contestati accordi anticoncorrenziali nel mercato della ossigenoterapia e della ventiloterapia domiciliare in Campania. Il concorrente ha dichiarato che Ossigas S.r.l. ha posto in essere misure di self cleaning adottate per le quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riconosciuto una circostanza attenuante che ha comportato una riduzione della sanzione nella misura del 5%.

	Considerando: - che i fatti giudicati come comportamento anticoncorrenziale sono stati commessi nell'ambito del mercato dell'ossigenoterapia e della ventiloterapia domiciliare in Campania e, pertanto, non attendono al medesimo mercato del presente appalto (fornitura di gas liquido medicale in un impianto di proprietà installato presso un ospedale); - la risalenza dei fatti; - la circostanza che i fatti sono ascrivibili ad una soggetto terzo (società Ossigas S.r.l.) in un periodo (compreso tra il 2012 e il 2014) antecedente rispetto all'acquisizione e alla fusione da parte di Rivoira Pharma S.r.l (ora Nippon Gases Pharma S.r.l.); - che Ossigas S.r.l., successivamente all'acquisizione da parte di Rivoira Pharma S.r.l., ha posto in essere misure di self cleaning, di cui all'art. 80, co. 7, del Codice. Si ritiene che tali elementi NON costituiscano l'ipotesi espulsiva di cui all'art. 80, co. 5, lett. c), del Codice. Inoltre il concorrente Nippon Gases Pharma ha dichiarato una vicenda relativa all'applicazione di penali. Con riferimento alla penale di euro 329,10 applicata, dal Ministero della Difesa Aeronautica Militare Italiana Comando Aeroporto "M. De Bernardi", all'operatore economico, per un ritardo nella consegna di bombole con attacco AFNOR oggetto della fornitura, il Rup ritiene che la vicenda in esame non rilevi quale causa di esclusione dal prosieguo della gara, in conformità a quanto prescritto dalle Linea guida Anac n.6 e dai più recenti pareri de Consiglio di Stato in merito, tenuto conto: • dell'esiguità dell'importo della penale: • della mancata correlazione tra i due affidamenti, in riferimento all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto.

Resta ferma la verifica finale di idoneità all'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
Torre del Greco, 09/09/2021.

Il RUP
Dott. Domenico Tomo
Domenico Tomo